

No. L'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, così come sostituito dalla l.r. n. 11 del 2015, dispone che *“la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio”*. La sanzione non prevede quindi la rimozione fisica dell'apparecchio slot, bensì *“la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza”*. In virtù dell'art. 10, comma 4, della suddetta l.r. n. 8 del 2013, l'accertamento della violazione e l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale dovrà destinare i proventi derivanti dall'escussione della sanzione *“prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da sindrome di gioco d'azzardo patologico (GAP)”*, oppure *“in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale”*.